

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, I comma, Legge 3 del 2012

La Sig.ra xxxxx, (C.F. xxxxx) nata il xxxxx a xxxxx e ivi residente in xxxxx, rappresentata e difesa dall' xxxxx (C.F. xxxxx - pecxxxxx) presso il cui studio, sito in xxxxx è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla istanza di nomina dell'OCC, espone quanto segue:

- ✓ dal 1990 ha esercitato attività professionale autonoma di design fino al 31.12.2016, data in cui ha cancellato la partita IVA;
- ✓ in conseguenza delle obbligazioni contratte nell'esercizio della suddetta attività, è venuta a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (art. 6, comma 2 lett. a) L. n. 3/2012 e s.m.i. ovvero in una *"...situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni..."*;
- ✓ non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012 e s.m.i.;
- ✓ non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti di composizione della crisi disciplinati dalla L. n. 3/2012;
- ✓ non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 3/2012 e non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- ✓ non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ed anzi, ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ✓ in data 17.11.2020 ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento istituita presso l'Ordine degli Avvocati di xxxxx, istanza di nomina *ex art. 15, co. 9, della L. n. 3 del 2012* di un Gestore della crisi, così da elaborare un piano per la determinazione del debito ed il contestuale soddisfacimento dei creditori (***doc. 1 - istanza e allegati da n. 1 a n. 51***);
- ✓ l'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento, con provvedimento del 04.12.2020, ha nominato Gestore della Crisi l'Avv. xxxxx, che ha accettato l'incarico (***doc. 2***);

- ✓ in data 02.02.2021, le parti hanno sottoscritto il preventivo (**doc. 3**) e l'istante ha provveduto al versamento dell'acconto del 20% in favore dell'OCC (**doc. 4**);
- ✓ ai sensi dell'art. 15, co 9 della L. 3/12, il Gestore è tenuto a procedere alle dovute comunicazioni all'ente incaricato della riscossione, agli uffici fiscali e ai creditori ed è altresì tenuto a predisporre la relazione contenente: il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto; l'attestazione che la soddisfazione non integrale dei creditori assistiti da privilegio, derivante da ipoteche su immobili, garantisca, comunque, un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione;
- ✓ stante la situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 1 della L. 3/2012, l'istante ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi, che è stata verificata ed attestata dal nominato OCC;
- ✓ la composizione dei debiti è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento;
- ✓ è prevista la falcidia dei creditori privilegiati stante l'incapienza del patrimonio;
- ✓ ai fini dell'attuabilità in concreto del presente accordo subordinatamente alla sua omologa, è prevista la vendita a terzi della nuda proprietà dell'unico immobile adibito a prima casa di abitazione gravato di ipoteca e dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo;
- ✓ per meglio consentire ai creditori di esprimere un parere informato e per comprendere le ragioni che hanno portato l'istante a formulare tale proposta di accordo per la composizione della crisi, si riepilogano le cause dell'indebitamento della proponente.

1. Sulle cause dell'indebitamento.

Nel 1983, xxxxx contraeva matrimonio con xxxxx, nato a xxxxx il xxxxx. Dopo il matrimonio, i coniugi andavano ad abitare in un appartamento condotto in locazione, sito in xxxxx.

Nel 1990 la xxxxx apriva la Partita IVA ed iniziava a svolgere attività autonoma di design, coordinando alcune linee di moda presso la ICAP, Industria Confezioni Abbigliamento Perugia Spa, poi dichiarata fallita.

Nel 1990, al marito xxxxx veniva diagnosticata una malattia molto rara che si aggravava nel corso del tempo, fino a condurlo alla morte. Detta malattia, c.d. “Idrosadenite Suppurativa” è una malattia infiammatoria cronica dovuta ad alterazioni del sistema immunitario: si manifesta con cisti, ascessi e fistole che affliggono principalmente le pieghe del corpo, le cosiddette zone inverse, ovvero le ascelle, l’inguine, i glutei, l’interno cosce e la zona perianale, ed è in grado di compromettere seriamente la qualità di vita di chi ne soffre. Tale malattia, a causa delle lesioni maleodoranti e molto dolorose e dei sintomi generali sgradevoli alla vista, causa gravi difficoltà legate alla gestione della patologia cronica, che impedisce alle persone di svolgere normalmente anche le più comuni e semplici attività quotidiane e lavorative.

Nonostante la malattia, xxxxx, nei momenti di regressione derivante dall’assunzione di dosi massicce di antibiotici, continuava a lavorare come funzionario presso la Unicredit Banca e ad occuparsi della gestione amministrativa, economica e finanziaria della famiglia e, in particolare, della contabilità della moglie xxxxxa.

La xxxxx, dal 1992 al 1997 prestava la propria attività lavorativa come libero professionista presso aziende tessili come SIPAS di Losani, Mastro Raphael e Cruciani.

Nel 1993 nasceva il figlio xxxxx.

Dal 1997 la xxxxx, al fine di avere più tempo per assistere il marito ed occuparsi del figlio, decideva di esercitare la professione di design in via esclusiva per Mastro Raphael, come professionista autonoma; la contabilità di tale rapporto di lavoro veniva gestita sempre e solo dal marito.

Nel 2005 la xxxxx riceveva in donazione dalla zia la nuda proprietà dell’immobile sito in xxxxx. Successivamente al decesso della zia, si consolidava la proprietà con l’usufrutto e la xxxxx, nel 2016 si trasferiva con la famiglia in detto immobile.

Intanto la malattia del marito si aggravava e le recidive diventavano sempre più frequenti. Tale circostanza aveva un impatto fortemente negativo sulla qualità della vita dell’intera famiglia, sia a livello psicofisico che economico. Il xxxxx si sottoponeva anche ad un programma di sperimentazione presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, assumendo farmaci gravemente invalidanti e lesivi di altri organi vitali. Il peggioramento della malattia del marito rendeva vana l’azione dei comuni antidolorifici e lo costringeva ad enormi sofferenze fisiche e psicologiche che richiedevano l’ausilio di farmaci sempre più potenti per essere contenuti;

innescandosi, così, un circolo vizioso di compromissione degli organi vitali che lo portavano a frequenti ricoveri in ospedale per insufficienza renale e cadute causate da fragilità ossea e decadenza muscolare.

In questo periodo, xxxxx, oltre ad esercitare la propria attività di design di moda, continuava ad accudire il marito - che non voleva altri accanto a sé in quanto si vergognava del proprio aspetto - cercando, come poteva di alleviare le sue sofferenze ed occupandosi della gestione della sua salute. Tale situazione comportava uno stato di profondo stress psicofisico anche alla xxxxx, già affetta da altre gravi patologie come obesità e diabete.

Ma le difficoltà create dalla malattia del marito, oltre a toccare la sfera privata della famiglia, incidono pesantemente anche sulla sfera economica perché tale patologia non è riconosciuta come cronica e non è considerata ai fini della invalidità civile. I malati di Idrosadenite Suppurativa, infatti, non hanno alcuna facilitazione economica, né alcuna esenzione, neppure per i dispositivi medici: è una malattia molto costosa e i malati devono accollarsi per intero tutte le spese parasanitarie (garze, disinfettanti, medicazioni, ecc.) e per l'acquisto di parafarmaci e di prodotti dietetici specifici.

La xxxxx, dall'inizio della malattia, non si era mai occupata della situazione economica e delle questioni amministrative e/o burocratiche; sia perché era impegnata nella cura del marito e del figlio, oltre a svolgere la propria attività professionale; sia perché non ne era assolutamente capace. Il marito, infatti aveva sempre provveduto a compilare le dichiarazioni dei redditi, ad effettuare i versamenti dell'IVA, a pagare i contributi INPS e, in generale a svolgere tutte le incombenze di carattere amministrativo della moglie, rimasta all'oscuro di tutto.

A fine 2016, Mastro Raphael interrompeva senza preavviso il rapporto di lavoro e l'istante, pertanto, rimaneva priva di fonti di reddito.

Il 23 giugno 2018 il xxxxx cadeva in terra in casa riportando la frattura delle vertebre; tale episodio lo allettava fino alla morte, avvenuta in data 23 giugno 2020.

Solo dopo il decesso del marito, la xxxxx è venuta a conoscenza, con grave smarrimento, preoccupazione e senso di frustrazione, di tutti i debiti che non erano stati pagati.

Dal reperimento della documentazione custodita dal marito, la xxxxx ha scoperto che, tra un ricovero e l'altro e nei momenti in cui era mentalmente lucido, aveva pagato alcuni debiti, tra cui la cartella Equitalia n. 08080201400004345000 di € 21.086,04 il 28.08.2014; il bollo della

Fiat 500 xxxxxx di € 180,60; un RAV di Equitalia Riscossione n. 82008201546573253 di € 11.523,46 il 31.07.2017; dodici rate della rottamazione concessa dall’Agenzia Entrate Riscossione per € 3.373,60.

Da ultimo, l’intervenuta consapevolezza della gravità della propria situazione economica, la paura di perdere l’unica casa di abitazione, unitamente al dolore per la scomparsa del marito, ha aggravato le patologie di obesità e di diabete da cui la xxxxxx era già affetta, conducendola verso uno stato di depressione profonda.

Il Dott. xxxxx, medico curante, ha certificato in data 17.11.2020 che la xxxxxx è affetta da *“grave obesità (BMI circa 40Kg/m2), diabete mellito tipo II insorto da circa 20 anni in trattamento farmacologico, cardiopatia ipertensiva da oltre 15 anni in trattamento farmacologico, glaucoma in trattamento da circa 10 anni. Disturbo depressivo reattivo al decesso di qualche mese fa del coniuge dopo una lunga malattia ventennale, che ha fortemente provato, sia per l’assistenza che per il dolore, fisicamente e mentalmente, la mia assistita”*.

2. Sulla incapacità di adempiere alle obbligazioni.

Per quanto precede, risulta *ictu oculi* che la situazione di sovraindebitamento non è riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dalla xxxxxx ma trova le proprie origini, in via esclusiva, nell’attività libero professionale di design (improvvisamente interrotta dal datore di lavoro) e ad eventi esogeni (malattia del marito) indipendenti dalla sua volontà. Alla data di cancellazione della Partita Iva risultava già una risalente situazione debitoria determinata dal mancato pagamento di imposte di vario genere tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, IVA, IRPEF, IRAP, addizionali regionali, contributi previdenziali INPS personali.

Attualmente, la quasi totalità della esposizione debitoria è rappresentata da debiti erariali (tra cui l’IRAP benchè non fosse dovuta) e da debiti previdenziali personali (seppure la xxxxxx non abbia maturato il diritto a percepire la pensione INPS).

xxxxxx, dopo il decesso del marito, ha iniziato a “prendere coscienza” della sua grave situazione debitoria.

Con atto notorio del 03.08.2020, xxxxxx ed il figlio xxxxxx hanno accettato l’eredità di xxxxxx ma non hanno presentato la dichiarazione di successione atteso che, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 346/1990, cd. Testo unico sull’imposta di successioni *“Non vi è obbligo di dichiarazione se*

l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari” (doc. 5).

In data 28.09.2020 ha provveduto ad estinguere il conto corrente Unicredit n. 3752431 intestato in via esclusiva a xxxxx, che riportava un saldo passivo di € 10.034,20, ripianato *pro quota* dagli eredi.

In data 08.10.2020 ha provveduto ad estinguere il conto corrente Unicredit xxxxx cointestato con il marito e ad accettare l'indennità spettante a titolo di riscossione della Polizza “Protezione Vita del personale dipendente di Unicredit” nella quota del 50% (€ 37.500,00). Tale somma è stata accreditata presso la Unicredit Codice IBAN xxxxx che ad oggi rappresenta l'unico conto corrente di cui l'istante è titolare.

All'esito di tali incombenti e preso atto della situazione debitoria che è stata approfondita ed analizzata successivamente al deposito dell'istanza di nomina del Gestore con l'aiuto dell'advisor, l'istante si è spontaneamente determinata ad aderire alla elaborazione di una proposta di accordo con i creditori.

3. Sull'Attivo: situazione patrimoniale e reddito annuale della preponente.

L'attivo nella disponibilità dell'istante è del tutto inadeguato rispetto all'entità delle obbligazioni cui dovrebbe adempiere. L'istante:

- è proprietaria al 100% dell'immobile sito in xxxxx (*ex xxxxx*), adibito a prima casa di abitazione, censita al NCEU del Comune di xxxxx al Foglio 251, Particella 3181 Sub 3 Cat. A/4, vani 5,5 e locale rimessa Foglio 251, Particella 3181, Sub 1 Cat. C/6, sottoposto a ipoteca legale per € 101.947,04 iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con nota n. 27856/4042 del 13.11.2019 il cui valore di mercato, secondo la stima dell'Ing. xxxxx è pari ad € 66.500,00 (**doc. 6**);
- ha ereditato il 50% dell'autovettura intestata al *de cuius* xxxxx Fiat 500 targata xxxxx (**doc. 7**), destinata ad un uso privato del valore di € 5.397,50 (**doc. 8**);
- è proprietaria al 100% dell'autovettura BMW serie 1 F20 targata xxxxx, sottoposta a fermo amministrativo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e immatricolata nel 2011 del valore di € 4.6530,00; con riferimento a tale bene, sussiste offerta irrevocabile di acquisto da parte di xxxxx al prezzo di € 4.000,00, subordinato alla omologa dell'accordo e alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli esistenti, come risulta dalla visura PRA, con impegno all'accollo delle spese necessarie per la cancellazione delle predette formalità;

- ha un saldo attivo di conto corrente comprensivo del versamento della rata di riscatto della polizza vita di € 37.500,00 alla data del 07.04.2021 di € 51.325,36 (**doc. 9**);
- percepisce una pensione media mensile dall'INPS di reversibilità di € 1.350,00 (**doc. 10**) e dal mese di marzo 2021, una ulteriore pensione mensile integrativa di reversibilità di circa € 350,00. Tali somme saranno destinate per € 1.350,00 al sostentamento personale e al soddisfacimento delle esigenze ordinarie di vita, di salute, di cura.

Nessuna altra risorsa, oltre quelle sopra elencate, è nella disponibilità attuale o futura dell'istante la quale, a seguito della cancellazione della Partita Iva, non possiede altri redditi e non ha maturato il diritto alla pensione.

L'unica proprietà immobiliare è costituita, quindi, dalla prima casa di abitazione, gravata da ipoteca iscritta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il valore dell'immobile (€ 66.500,00) è inferiore rispetto al debito ipotecario di € 101.947,04; pertanto, nessun creditore, diverso dall'Agenzia della Riscossione, potrebbe soddisfarsi su tale bene, in caso di liquidazione dell'immobile.

L'Ing. xxxxxx, incaricato dall'istante di procedere ad una perizia di stima dell'immobile, di cui si riportano alcuni stralci perché ritenuti rilevanti ai fini della valutazione dell'alienabilità del bene nella eventuale alternativa liquidatoria ha dichiarato che:

*"I beni in parola sono costituiti da un appartamento e da un magazzino ubicati nel Comune di xxxxxx in Via xxxxxx... L'appartamento (Sub3) è posto al piano primo e al piano seminterrato di una palazzina isolata inserita in un contesto abitativo costituito da edifici simili edificati nella seconda metà del secolo scorso. ... **Le finiture dell'unità immobiliare sono tipiche dell'epoca della costruzione ed il bene manifesta, oltre alla vetustà delle finiture, anche la mancanza di manutenzione ordinaria. ... Da un punto di vista energetico il fabbricato risulta scarsamente coibentato, come del resto tutti gli edifici simili dello stesso periodo, e la classe energetica verificata nel 2014 sull'immobile sottostante, di analoghe caratteristiche e dimensioni, è la "G" che rappresentava, con i criteri di riferimento normativo dell'epoca, il livello più basso in termini di efficienza energetica. L'impianto elettrico necessita di una revisione per adeguarlo al rispetto delle norme vigenti. L'immobile è stato edificato precedentemente al 1967 e non è stato possibile verificare l'esistenza del certificato di abitabilità, vista l'epoca di costruzione è possibile che non sia stato rilasciato. ... La superficie calpestabile dell'appartamento è pari a 73,64 mq oltre a 4,00 mq***

rappresentati dai due piccoli terrazzi delle camere. La superficie calpestabile del locale abitabile posto al piano terra e legato all'appartamento è di 40,00 mq. Il magazzino ha invece una superficie di 38,00 mq. Allo stato attuale l'immobile si trova in mediocri condizioni di manutenzione e conservazione e necessita di opere di manutenzione straordinaria per poter mantenere i requisiti di abitabilità. Il livello delle finiture riscontrato è medio-basso".

La stima elaborata dall'Ing. xxxxx alla data del 8 febbraio 2021 "... **tiene conto del mercato locale, della posizione, esposizione, giacitura, grado di commerciabilità e gradi di finitura degli interni del bene in esame, oltre che delle sue condizioni di manutenzione e conservazione che risultano di livello basso trattandosi di un immobile che necessita di interventi radicali di ristrutturazione a livello di finiture.** La valutazione tiene conto di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del citato bene, del valore dei locali e della destinazione che gli stessi hanno attualmente e della normativa del Vigente Piano Regolatore Comunale. Relativamente ai dati metrici, per la loro determinazione si è fatto riferimento all'unità di misura mq (metro quadrato), e sono riferiti a superfici nette determinate a filo interno delle murature al netto delle partizioni interne. **Ci si è riferiti anche a valori immobiliari pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio di xxxxx.** Dette superfici sono state omogeneizzate, mediante l'applicazione di opportuni coefficienti, alla superficie abitabile e riassunte nell'allegata tabella di valutazione. **In virtù dei criteri e delle analisi dei prezzi esaminati, il valore dell'immobile in condizioni abitabili può essere riferito ad un valore unitario di 1.150,00 €/mq, ma considerando che per poter avere condizioni del bene tali da paragonarlo ad un immobile ristrutturato risulta necessario un intervento stimabile in circa 600,00 €/mq, di conseguenza si ottiene la seguente valutazione: Mq. 133,64 x € 500,00/mq = € 66.820,00 (Euro sessantaseimilaottocentoventi/00) cui può corrispondere un valore arrotondato del bene di € 66.500,00".**

Con riferimento a tale immobile, sussiste offerta irrevocabile di acquisto della nuda proprietà da parte di xxxxx, subordinata alla omologa dell'accordo, al prezzo di € 33.000,00, con riserva di usufrutto a favore dell'istante che, altrimenti, non avrebbe altra abitazione ove vivere. In aggiunta, l'offerente si è impegnato a farsi integralmente carico dei costi notarili, delle spese del trasferimento e della cancellazione della ipoteca. Il tutto con l'ulteriore rinuncia a qualsivoglia contestazione circa eventuali vizi gravanti sul bene, tra i quali, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l'idoneità all'uso e la commercializzazione (fabbricato scarsamente coibentato; classe energetica "G" che rappresenta il livello più basso in termini di efficienza energetica; impianto elettrico che necessita di una revisione per adeguarlo al rispetto delle norme vigenti; immobile edificato precedentemente al 1967 e quindi, senza possibilità di verificare l'esistenza del certificato di abitabilità; condizioni di manutenzione e conservazione di livello basso trattandosi di un immobile che necessita di interventi radicali di ristrutturazione a livello di finiture).

L'importo offerto per l'acquisto della nuda proprietà è superiore a quello risultante dalle tabelle del 2021 (Usufrutto Vitalizio – Valore proprietà: € 66.000,00 – Età usufruttuario: 63 anni – Tasso di interesse legale: 0,01% - Coefficiente moltiplicatore: 5500 – Valore dell'usufrutto: € 36.300,00 – Valore della nuda proprietà € 29.700,00).

4. Sul Passivo: situazione debitoria della proponente.

La documentazione relativa alle somme vantate dai creditori nei confronti della proponente, così come illustrato nel seguente prospetto, è stata messa a disposizione del nominato OCC *(doc. 11, 12, 13, 14, 15 e 16)*.

IMPOSTE							
ANNO 2010							
UFFICIO T3H							
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA		
IRPEF	906,87	123,86	360	1390,73	08020140002007413	iscrizione ipoteca	rottamazione
ADDIZIONALE COMUNALE	205,55	21,86	81,6	309,01	08020140002007413	iscrizione ipoteca	rottamazione
ADDIZIONALE REGIONALE	322,7	34,3	128,1	485,1	08020140002007413	iscrizione ipoteca	rottamazione
IVA	7112,9	981,72	2823,6	10918,22	08020140002007413	iscrizione ipoteca	rottamazione
	8548,02	1161,74	3393,3	16294,85			
ANNO 2011							
UFFICIO T3H							
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA		
IRAP	1104,11	150,52	438,3	1692,93	08020150006289436	iscrizione ipoteca	rottamazione
IRPEF	436,05	57,26	173,1	666,41	08020150006289436	iscrizione ipoteca	rottamazione
ADDIZIONALE COMUNALE	195,73	20,72	77,7	294,15	08020150006289436	iscrizione ipoteca	rottamazione
ADDIZIONALE REGIONALE	399,03	42,24	158,4	599,67	08020150006289436	iscrizione ipoteca	rottamazione
IVA	7202,09	992,06	2859	11053,15	08020150006289436	iscrizione ipoteca	rottamazione
	9337,01	1262,8	3706,5	17002,72			
ANNO 2012							
UFFICIO T3H							
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA		
IRAP	1126,03	154,58	447	1951,16	08020160007990208	iscrizione ipoteca	rottamazione
ADDIZIONALE COMUNALE	188,94	17,8	75	281,74	08020150026153630	iscrizione ipoteca	rottamazione
ADDIZIONALE REGIONALE	385,43	36,32	153	574,75	08020150026153630	iscrizione ipoteca	rottamazione
IVA	7468,86	942,1	2964,9	13266,82	08020150026153630	iscrizione ipoteca	rottamazione
	9169,26	1150,8	3639,9	16074,47			

ANNO 2013						
UFFICIO T3H						
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA	
IRAP	1137,36	141,62	451,5	1914,51	08020160024724241	rottamazione
IRPEF	3156,53	322,56	931,77	4410,86	08020170002268764	iscrizione ipoteca
ADDIZIONALE COMUNALE	325,93	32,76	95,76	454,45	08020170002268764	iscrizione ipoteca
ADDIZIONALE REGIONALE	583,07	58,59	171,99	813,65	08020170002268764	iscrizione ipoteca
IVA	8892,78	1161,6	2631,68	14433,5	08020170002268764	iscrizione ipoteca
	14095,67	1717,13	4282,7	22026,97		
ANNO 2014						
UFFICIO T3H						
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA	
IRAP	1506	192,05	451,8	2358,26	08020170021852544	
IRPEF	4001	524,51	1200,3	5725,81	08020180000690777	iscrizione ipoteca
ADDIZIONALE COMUNALE	373	38,19	111,9	523,09	08020180000690777	iscrizione ipoteca
ADDIZIONALE REGIONALE	709	72,57	212,7	994,27	08020180000690777	iscrizione ipoteca
IVA	10352	1385,14	3105,6	16662,31	08020180000690777	iscrizione ipoteca
	16941	2212,46	5082,3	26263,74		
ANNO 2014						
UFFICIO CONTROLLI T3N ACCERTAMENTO						
	IMPORTO	N. CARTELLA				
IRAP	422,06	68020016481079008				
IRPEF	1734	68020016481079008				
ADDIZIONALE COMUNALE	86,76	68020016481079008				
ADDIZIONALE REGIONALE	182,89	68020016481079008				
SANZIONI	2091,6	68020016481079008				
INTERESSI	298,91	68020016481079008				
COSTO NOTIFICA	8,75	68020016481079008				
	4824,97					

ANNO 2015								
UFFICIO T3H								
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA			
IRAP	1527	189,26	458,1	2335,67	08020180019000962	iscrizione ipoteca		
IRPEF	4337	593,32	1301,1	6231,42	08020190006801365			
ADDIZIONALE COMUNALE	377	40,99	113,1	531,09	08020190006801365			
ADDIZIONALE REGIONALE	718	78,06	215,4	1011,46	08020190006801365			
IVA	10352	1452	3105,6	14909,6	08020190006801365			
	17311	2353,63	5193,3	25019,24				
ANNO 2016								
UFFICIO T3H								
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA			
IRAP	1506	182,02	451,8	2139,82	08020190020936759			
IRPEF	3732	476,02	1119,6	5327,62	08020190026383125			
ADDIZIONALE COMUNALE	373	35,7	111,9	520,6	08020190026383125			
ADDIZIONALE REGIONALE	709	67,83	212,7	989,53	08020190026383125			
IVA	10352	1262,82	3105,6	14720,42	08020190020936759			
	16672	2024,39	5001,6	23697,99				
ANNO 2017								
UFFICIO T3H								
	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE				
IRAP				0				
IRPEF	3.753,00	476,02	1.125,90	5.354,92				
ADDIZIONALE COMUNALE	342,00	35,70	102,60	480,30				
ADDIZIONALE REGIONALE	645,00	67,83	193,50	906,33				
IVA	10.273,00	1.262,82	3.081,90	14.617,72				
	15.013,00	1.842,37	4.503,90	21.359,27				
IMPOSTE COMUNALI								
COMUNE DI FOSSATO DI VICO								
IMU	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	SPESE NOTIFICA	TOTALE	N. CARTELLA		
2008	15,87	0,76	6	3,78	37,93	8020130034600185	iscrizione ipoteca	
2009	15,87	0,76	6	3,78	35,92	08020150013773714	iscrizione ipoteca	rottamazione
2010	15,87	0	6	3,78	33,29	08020160016227677	iscrizione ipoteca	rottamazione
2012	49	2	15	6	83,59	08020180006342046	iscrizione ipoteca	
2013	48	1	14	0	63	02020190010022910		
2014	48	1	14	7	70	08020200006554490		
	192,61	5,52	61	24,34	323,73			

COMUNE DI PERUGIA					
CONTRAZIONI	TRIBUTO	SPESE NOTIFICA	TOTALE	N. CARTELLA	
2012	83,92	9,83	122,67	08020140010454136	iscrizione ipoteca
2014	243,03	19,66	294,85	08020170000742251	iscrizione ipoteca
	326,95	29,49	417,52		rottamazione
IMPOSTE REGIONALI					
BOLLO AUTO	TRIBUTO	INTERESSI	SANZIONI	TOTALE	N. CARTELLA
2010	114,26	6,9	45,36	166,52	08020130019342327
2011	114,26	5,74	45,36	211,63	08020140006568251
2012	21,17	1,06	8,4	41,01	08020150004214021
2013	186,9	5,86	74,19	315,12	08020150023360592
2015	423,42	6,58	65,79	549,5	08020170018501413
2016	151,2	6,05	45,36	223,11	08020180013116890
2017	151,2	6,05	45,36	202,61	08020190020936860
	1162,41	38,24	329,82	1709,5	
INPS	IMPOSTA	SANZIONE TOTALE	TOTALE		
2010	11891	8899,86	20790,86	SCADENZA VERSAMENTO 06.07.2011 - PRESCRITTO NOTIFICA 17.07.2017	
2011	11975	8462,75	20437,75	SCADENZA VERSAMENTO 09.07.2012 - PRESCRITTO NOTIFICA 17.07.2017	
2012	12630	8404,02	21034,02		
2013	12733			SCADENZA VERSAMENTO GIUGNO 2014 - PRESCRITTA NOTIFICA 18.10.2019	
2014	12919				
2015	13071				
2016	12921				
TOTALE DA PAGARE SOLO IMPOSTA NON PRESCRITTA 64.274					
	Imposte	Interessi	Sanzioni	Totale	
Riepilogo					
Irpef	22.056,45	2.872,46	8.303,37	33.232,28	
Irap	8.328,56	1.010,05	2.698,50	12.037,11	
Addizionali Comunali	2.467,91	243,72	769,56	3.481,19	
Addizionali Regionali	4.654,12	457,74	1.445,79	6.557,65	
Iva	72.005,63	9.440,26	23.677,88	105.123,77	
Totali	109.512,67	14.024,23	36.895,10	160.432,00	
Bollo	1.162,41	38,24	329,82	1.530,47	
Contravvenzioni	326,95	29,49		356,44	
Imu	192,61	5,52	85,34	283,47	
Totali	1.681,97	73,25	415,16	2.170,38	
Spese di notifica ipoteca				16.267,84	
<p>TOTALE SOLO IMPOSTA AGENZIA RISCOSSIONE € 111.194,64</p> <p>Di cui con iscrizione ipotecaria 101.947,04</p> <p>TOTALE SOLO IMPOSTA INPS NON PRESCRITTO € 64.274,00</p>					

In sintesi:

Somme iscritte a ruolo da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.

IMU (solo imposta) = € 192,61
IMU (interessi e sanzioni) = € 90,86
Imposta di bollo (solo imposta) ex art. 2758-2778 n. 7) c.c.= € 1.162,41
Imposta di bollo (interessi e sanzioni) = € 431,06
IRPEF (solo imposta) ex art. 2752-2778 n. 18) c.c.= € 22.056,45
IRPEF (interessi e sanzioni) = € 11.175,83
Addizionali regionali e comunali (solo imposta) ex art. 2752-2778 n. 18) c.c. = € 7.122,03
Addizionali regionali e comunali (interessi e sanzioni) = € 2.916,81
Contravvenzioni CDS (solo imposta) = € 326,95
Contravvenzioni CDS (sanzioni) = € 29,49
IRAP (solo imposta) ex art. 2752-2778 n. 18) c.c. = € 8.328,56
IRAP (interessi e sanzioni) = € 3.708,55
IVA (solo imposta) ex art. 2752-2778 n. 19) c.c. € 72.005,63
IVA (interessi e sanzioni) = € 33.118,14
Spese di notifica ipoteca = € 16.267,84

Somme non iscritte a ruolo da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.

IMU anno 2015 notificato avviso il 3 febbraio 2021 = € 301,00
IMU anno 2016 notificato avviso il 3 febbraio 2021 = € 1.002,00
Avviso di accertamento n.68020016481079008000 del 7.10.2019 - Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.= € 4.824,97

INPS Personale

Imposta anni 2010 – 2011 – 2012) ex art. 2753-2778 n.1) c.c. € 36.496,00
Sanzioni anni 2010 – 2011 – 2012) = € 25.766,63
Imposta anni 2013 – 2014 – 2015 - 2016) ex art. 2753-2778 n.1) c.c. € 51.644,00
Sanzioni anni 2013 – 2014 – 2015 - 2016) = € 38.733,00

L'esposizione debitoria di cui sopra deriva da cartelle notificate nel corso degli anni.

L'istante ha dichiarato che non sussistono debiti nei confronti di Istituti di credito, come può agevolmente rilevarsi dalla documentazione pervenuta dal CRIF, né altri debiti oltre quelli sopra indicati. Taluni debiti nei confronti dell'Erario sono stati pagati (cartella n.

08080201400004345000 di € 21.086,04 il 28.08.2014; RAV n. 82008201546573253 di € 11.523,46 il 31.07.2017; versamento di 12 rate rottamazione per € 3.373,60); ne deriva che, ad oggi, il debito della Xxxxx può essere riassunto come segue.

Lista Cartelle							
N° Documento	Ricevute	Ente	Data Notifica	carico	residuo	relata	
08020110009002377000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	10/05/2011	€ 7.359,14	€ 1,73	SI	7.359,14
08020110042039116000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	20/03/2012	€ 1.884,90	€ 8,05	SI	1.884,90
08020120042658454000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	24/03/2013	€ 2.171,73	€ 9,25	SI	2.171,73
08020130000369620000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	29/03/2013	€ 12.326,55	€ 41,61	SI	12.326,55
08020130019342327000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	-	€ 221,07	€ 178,74	SI	221,07
08020130032452491000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	22/03/2014	€ 2.155,18	€ 9,05	SI	2.155,18
08020130034600185000	Cartella	COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO TRIBUT	08/03/2014	€ 40,42	€ 38,66	SI	40,42
08020140002007413000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	28/05/2014	€ 16.993,64	€ 16.620,44	SI	16.993,64
08020140006568251000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	28/05/2014	€ 219,49	€ 215,92	SI	219,49
08020140010454136000	Cartella	COMUNE DI PERUGIA POLIZIA URBANA	03/07/2014	€ 127,64	€ 125,24	SI	127,64
08020150004214021000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	03/08/2015	€ 45,44	€ 41,65	SI	45,44
08020150006289436000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	25/07/2015	€ 18.553,11	€ 17.277,75	SI	18.553,11
08020150013773714000	Cartella	COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO TRIBUT	15/10/2015	€ 40,42	€ 36,50	SI	40,42

08020150023360592000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	21/03/2016	€ 350,38	€ 328,40	SI	350,38
08020150026153630000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	26/04/2016	€ 15.856,96	€ 14.714,39	SI	15.856,96
08020160007990208000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	13/06/2016	€ 2.210,48	€ 2.032,79	SI	2.210,48
08020160016227677000	Cartella	COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO TRIBUT	10/10/2016	€ 38,84	€ 33,84	SI	38,84
08020160024724241000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	26/01/2017	€ 2.212,97	€ 1.946,67	SI	2.212,97
08020170000742251000	Cartella	COMUNE DI PERUGIA POLIZIA URBANA	09/03/2017	€ 344,76	€ 300,35	SI	344,76
08020170002268764000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	30/03/2017	€ 21.379,09	€ 20.507,14	SI	21.379,09
08020170018501413000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	19/01/2018	€ 516,55	€ 559,53	SI	516,55
08020170021852544000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	19/01/2018	€ 2.220,22	€ 2.399,80	SI	2.220,22
08020180000690777000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	16/07/2018	€ 22.754,36	€ 24.375,17	SI	22.754,36
08020180006342046000	Cartella	COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO TRIBUT	28/09/2018	€ 80,04	€ 85,26	SI	80,04
08020180013116890000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	08/01/2019	€ 214,57	€ 227,21	SI	214,57
08020180019000962000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	08/01/2019	€ 2.245,48	€ 2.377,45	SI	2.245,48
08020190006801365000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	21/05/2019	€ 23.369,95	€ 24.411,89	SI	23.369,95
08020190010022910000	Cartella	COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO TRIBUT	18/06/2019	€ 70,77	€ 73,65	SI	70,77
08020190020936759000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	13/12/2019	€ 17.371,94	€ 17.955,70	SI	17.371,94
08020190020936860000	Cartella	REGIONE UMBRIA UFFICIO ENTRATE E FISCALI	13/12/2019	€ 214,57	€ 221,64	SI	214,57
08020200006554490000	Cartella	COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO TRIBUT	-	€ 77,98	€ 77,98	NO	77,98
68020016481079008000	Avviso di accertam	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR.PROV.LE	07/10/2019	€ 4.824,97	€ 5.141,90	NO	4.824,97
Evidenziate in giallo le cartelle pagate con un unico RAV di Equitalia Riscossione n. 82008201546573253 di € 11.523,46 in data 31 luglio 2017							

In relazione ai debiti nei confronti dell'INPS, le cartelle relative agli anni 2010, 2011 e 2013 risultano prescritti perché notificati oltre il termine di cinque anni.

Sul punto, si evidenzia che, secondo giurisprudenza consolidata, la cartella non è un titolo formatosi a seguito di un giudizio e pertanto, anche se non viene impugnata, non può passare in giudicato come una sentenza; di conseguenza, non può applicarsi ad essa la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c. ma, al fine di stabilire se è intervenuta la prescrizione, deve applicarsi il termine previsto per ogni tributo del quale viene chiesto il pagamento (cfr. Cass. Sezioni Unite 23397/2016; Cass Civ. 930/2018, Cass. n. 1997/2018; ordinanza Cass. n. 7409/2020).

Pertanto, nel caso in cui il contribuente non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma riceve successivamente la notifica di un pignoramento o di una intimazione di pagamento o comunque viene a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate

da molto tempo, “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”.

Nella fattispecie in esame, i crediti vantati dall'INPS relativi agli anni 2010, 2011 e 2013 risultano prescritti e quindi, sono divenuti di fatto inesigibili perché la notifica si è perfezionata oltre il termine dei cinque anni.

5. Sulle spese correnti necessarie al sostentamento della xxxxx

Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento della xxxxx.

In particolare, vengono indicate le spese di carattere alimentare, per l'abitazione (energia elettrica, gas, tassa rifiuti); le spese di gestione dell'autovettura Fiat 500 destinata ad un uso personale (a tale riguardo si ribadisce che la Fiat 500 è in comproprietà con il figlio xxxxx); le spese per la gestione di un animale da compagnia; le spese mediche, particolarmente ingenti, avuto riguardo alle molteplici patologie da cui è affetta la xxxxx.

Le spese sostentamento mensili ammontano ad un totale di circa € 1.350,00 di cui:

Spese utenze (acqua, luce, gas, rifiuti)	€ 280,00
Spesa alimentare e di cura personale	€ 500,00
Spesa per visite mediche e medicinali	€ 300,00
Spese per animali domestici	€ 100,00
Telefono Cellulare	€ 30,00
Spese auto (carburante, manutenzione, assicurazione)	€ 140,00
Totale	€ 1.350,00

Le somme derivanti dalla pensione di reversibilità sono utilizzate per far fronte alle spese personali sopra indicate ed alle eventuali spese straordinarie non prevedibili per la somma di € 1.350,00 mentre la somma di € 350,00 sarà messa a disposizione dei creditori per quattro anni.

6. Sulla proposta di accordo

Il patrimonio della xxxxx è costituito dai beni elencati al punto 3).

Stante la incapienza patrimoniale che determina, *ipso iure*, la falcidia dei crediti, la presente proposta, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori prevede: il pagamento in misura parziale del solo capitale vantato dai creditori privilegiati, ivi compreso

il **creditore ipotecario**, il quale verrà **soddisfatto con l'attribuzione dell'intero valore della nuda proprietà del bene immobile ipotecato**; lo stralcio integrale delle somme derivanti da interessi e sanzioni.

Si dimostrerà nel prosieguo che, il **pagamento parziale nei confronti del creditore ipotecario risulta non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene immobile sul quale insiste la prelazione ipotecaria**.

Per la corretta determinazione del valore di liquidazione dell'immobile, si è fatto riferimento alla stima dell'Ing. xxxxx che lo ha determinato in € 66.500,00.

La nuda proprietà dell'immobile di proprietà della xxxxx sarà acquistata da xxxxx mediante versamento della somma di € 33.000,00 subordinatamente alla omologa dell'accordo di composizione della crisi. Si evidenzia che, l'importo offerto per l'acquisto della nuda proprietà, pari ad € 33.000,00 è superiore a quello risultante dalle tabelle di calcolo del 2021 (Valore dell'usufrutto: € 36.300,00 – Valore della nuda proprietà € 29.700,00) **(doc. 17 e 18)**.

Senza la messa a disposizione di tale somma, la situazione di recupero del credito da parte dei creditori risulterebbe decisamente inferiore.

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta, tenendo conto del carico debitorio indicato al punto 4) e della sopra illustrata situazione reddituale e patrimoniale, con indicazione degli importi da proporre, ai singoli creditori.

Ipotesi di base:

- a) **acquisto, da parte di xxxxx della nuda proprietà dell'immobile di proprietà di xxxxx al prezzo di € 33.000,00** che verrà corrisposto all'atto pubblico di trasferimento della proprietà da stipularsi **entro e non oltre 15 giorni dalla definitività del decreto di omologa** dell'accordo, che dovrà prevedere la contestuale cancellazione dell'ipoteca da parte di Equitalia Agenzia della Riscossione; la proposta di acquisto della nuda proprietà dell'immobile è stata sottoscritta da xxxxx subordinatamente all'omologazione dell'accordo, cui è sospensivamente condizionata;
- b) **acquisto, da parte di xxxxx della BMW targata xxxxx, al prezzo di € 4.000,00** con contestuale cancellazione del fermo amministrativo; la proposta di acquisto dell'autovettura è stata sottoscritta da xxxxx subordinatamente all'omologazione dell'accordo, cui è sospensivamente condizionata;

- c) obbligo della xxxxxx di mettere a disposizione dei creditori e del nominato OCC la somma di € 50.000,00 contestualmente alla omologa dell'accordo;
- d) obbligo della xxxxxx di mettere a disposizione dei creditori e del nominato OCC la somma di € 350,00 mensili per anni quattro per complessivi ulteriori € 16.800,00.

Ne deriva che, la somma complessiva resa disponibile ai creditori è di € 103.800,00 dei quali € 87.000,00 saranno messi a disposizione entro e non oltre 15 giorni dalla definitività del decreto di omologa ed € 16.800,00 nei quattro anni successivi.

Predeuzioni

Il preventivo sottoscritto dall'istante, presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di xxxxxx, ammonta a complessivi € 7.584,87 IVA compresa. Di tale importo, la xxxxxx ha già corrisposto, all'atto dell'accettazione del preventivo, la somma di € 1.516,97 IVA compresa pari al 20% del dovuto complessivo quale quota "ufficio locale".

La residua somma di € 6.067,90 IVA compresa, pari all'80% del dovuto complessivo quale quota "gestore pratica" sarà corrisposta in predeuzione da pagare al 100%.

Le spese spettanti al professionista incaricato per la redazione del piano in qualità di advisor ammontano a complessivi € 7.434,22 di cui € 5.095,00 per onorari calcolati secondo il valore minimo delle Tabelle di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. (articoli 1-11 Volontaria Giurisdizione e articoli 1- 3 e 18 – 27 Assistenza stragiudiziale); € 764,25 per rimborso spese generali al 15%; € 234,37 per Cassa Avvocati al 4%; € 1.340,60 per IVA al 22%. Tale somma sarà corrisposta in predeuzione al 100%.

Creditore privilegiato ipotecario (somme iscritte a ruolo da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. sull'immobile per € 101.947,00).

Al creditore ipotecario verrà attribuito l'importo di € 52.000,00 pari a circa il 51% del credito ipotecario. Tale importo è di gran lunga maggiore rispetto a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria.

Infatti – premesso che, trattandosi di privilegio iscritto su abitazione prima casa esclusiva, *rebus sic stantibus*, l'immobile non sarebbe in ogni caso alienabile - il creditore ipotecario, nell'alternativa liquidatoria sarebbe soddisfatto con l'attribuzione del prezzo ricavabile a seguito della vendita competitiva.

Tale prezzo, stimando un primo ribasso del 25% del valore di base (25% di € 66.500,00=€ 16.625,00) ed una ulteriore decurtazione per le spese della procedura pari al 10% della somma ipotecata (10% di € € 101.947,00= €10.194,00), gli consentirebbe di incassare la somma inferiore di € 39.681,00 nella ottimistica previsione che il bene venisse venduta alla prima asta (€ 66.500,00 - € 16.625,00 - € 10.194,00).

Ai creditori privilegiati degradati a chirografari verrà distribuito il residuo pari ad € 38.298,00 (€ 103.800,00 - € 6.067,90 - € 7.434,22 - € 52.000,00) come segue:

al creditore privilegiato INPS, considerato il debito di € 64.275,00 derivante dalla sola imposta relativa agli anni 2012, 2014, 2015 e 2016 (essendo quella relativa agli anni 2010, 2011 e 2013 prescritta) verrà attribuito l'importo di € 32.140,00 pari a circa il 50%; all'Amministrazione Finanziaria Dir. Prov., considerato il debito di € 4.824,97 verrà attribuito l'importo di € 1.930,00 pari a circa al 40%.

Il debito residuo del creditore privilegiato non ipotecario Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. pari ad € 9.247,64 verrà pagato al 40% circa con l'attribuzione della somma di € 3.670,00.

Il debito nei confronti del Comune di xxxxx per l'IMU relativa agli anni 2015 e 2016 (avviso notificato il 2 febbraio 2021) pari ad € 1.303,00 verrà pagato al 40% circa con l'attribuzione della somma di € 521,00.

L'accordo prevede lo stralcio integrale degli importi per interessi e sanzioni e per le cartelle INPS prescritte.

Sulla falciabilità dell'IVA giova rilevare che la Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. n. 137/2020 (misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.

Come traspare dalla stessa rubrica dell'art. 4 ter: "*Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 22 gennaio 2012, n. 3*", è stata anticipata l'entrata in vigore, già programmata per il 1° settembre 2021, della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento contenuta nel codice della crisi d'impresa.

È stata corretta l'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti fallibili che possono ricorrere al concordato preventivo, ove la falcidiabilità dell'IVA è prevista dall'art. 182 *ter* L.F., e i soggetti non fallibili che invece, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 3/2012 *ante* riforma, potevano ottenere solo la dilazione del pagamento dell'IVA ma non la sua decurtazione come era invece previsto per gli altri tributi.

Già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019, aveva dichiarato l'incostituzionalità di tale norma per contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., dato che, di fronte a situazioni omogenee venivano discriminati i soggetti che ricorrevano alle procedure di sovraindebitamento rispetto a quelli che potevano accedere al concordato preventivo.

Da ultimo, il Tribunale di Parma 26 marzo 2021, sul solco della pronuncia della Corte Cost. n. 245/2019 e del parallelismo dalla stessa tracciato tra il concordato preventivo e l'attuale procedura di accordo di composizione, ha sottolineato come si debba procedere ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che deve ritenersi utilizzabile a tal fine e che prevede, in riferimento al concordato minore (l'attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all'art. 7 della L. 3/2012 (cfr. da ultimo Ordinanza Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 18 gennaio 2021, n. 4270 *“la previsione dell'art. 7 della L. n. 3 del 2012 come modificata dall'art. 18 del d. l. n. 179 del 2012, convertito in l. n. 221 del 2012 ...consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca; ben vero questa Corte ha già avuto modo di riconoscere una tal possibilità, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16); il tenore della normativa dettata per l'accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile conforta l'orientamento, essendo stabilita la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari ...*).

7. Sull'arco temporale previsto per i pagamenti ai creditori

Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti della xxxxx dal momento dell'avvenuta omologa della proposta di accordo.

L'istante pagherà i costi in prededuzione (costi Gestore OCC determinato nell'importo residuo di € 4.974,00 oltre accessori di legge, pari all'80% avendo l'istante già versato il 20%; costi Advisor determinato nell'importo di € 5.095,00 come spese legali oltre accessori per onorari in prededuzione), come da preventivi sottoscritti.

La somma di € 50.000,00 quale risorsa propria, in gran parte derivante dalla liquidazione della polizza vita incassata a seguito del decesso del marito, sarà messa immediatamente a disposizione della procedura.

Le somme di € 33.000,00 e di € 4.000,00 derivanti, rispettivamente dall'acquisto da parte del figlio della nuda proprietà dell'immobile e dell'autovettura, saranno messe a disposizione dei creditori all'atto di omologa dell'accordo.

La somma di € 16.800,00 sarà messa a disposizione della procedura in 48 rate mensili di € 350,00 decorrenti dal mese successivo a quello della omologa dell'accordo.

8. Sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come già detto, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi della legge n. 3 del 2012 può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati a condizione che l'OCC attesti che sia previsto il pagamento di detti creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Nella fattispecie in esame, la proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza atteso che, in assenza di omologa, i creditori potrebbero soddisfarsi solamente: mediante azioni esecutive volte al pignoramento di un *quid* pari ad 1/5 della pensione di reversibilità, che corrisponde ad una somma inferiore a quella di € 350,00 mensile messa a disposizione della xxxxx; al pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente della xxxxx, la cui giacenza attiva è stata messa a disposizione della procedura.

Tali somme andrebbero poi decurtate dei costi e delle spese della procedura e sarebbero incassate solo al termine delle medesime.

In altri termini, la xxxxx mette integralmente e tempestivamente a disposizione le somme che i creditori potrebbero incassare in misura inferiore e in tempi oltremodo più lunghi.

L'importo offerto per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile è superiore a quello indicato nella perizia di stima. Inoltre, l'offerente ha dichiarato di farsi carico delle spese relative al trasferimento del bene e di cancellazione del gravame.

Si ribadisce che, l'importo offerto al creditore privilegiato ipotecario è superiore a quello ricavabile da una eventuale vendita forzata nel cui contesto il valore della proprietà subirebbe una riduzione di almeno il 25% con rischio di ulteriore ribasso nella verosimile ipotesi di aste deserte.

A ben vedere, quindi, l'omologazione dell'accordo garantisce una tempistica celere di soddisfacimento dei creditori perché consente di avere immediatamente a disposizione la somma di € 87.000,00 oltre alla somma di € 16.800,00 in quattro anni. E' dunque evidente che l'accoglimento dell'accordo da parte dei creditori, così come proposto dall'istante, anche alla luce dell'apporto di finanza esterna, risulta particolarmente vantaggioso.

Nell'ipotesi liquidatoria, come già detto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, pur avendo iscritto ipoteca, non può procedere al pignoramento e alla vendita del bene perché l'immobile è l'unico in proprietà dell'istante, non è di lusso e costituisce prima casa di residenza.

In via ulteriore, anche a voler ipotizzare una alternativa liquidatoria si dovrebbe considerare che la proponente dovrebbe aggiungere alle spese del fabbisogno mensile, il canone di locazione di almeno € 500,00 mensili (500 x 12 x 5=30.000).

L'analisi della proposta conferma, in definitiva:

- a) la soddisfazione del creditore ipotecario in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione;
- b) la soddisfazione dei creditori assistiti da privilegio, in misura non inferiore a quella realizzabile nell'alternativa liquidatoria.

Un altro aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile che la xxxxx destinerà al ceto creditorio. La xxxxx si impegna a mettere a disposizione dell'intero ceto creditorio la somma di € 350,00 mensile che rappresenta, in proporzione, buona parte della pensione mensile disponibile.

Sul punto, si evidenzia che, in caso di liquidazione, l'art. 14 *ter*, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012 prevede che non possano essere compresi nella liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile.

Nel caso *de quo*, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni. Per quanto attiene all'ammontare del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, è opportuno sottolineare che il debito risulta essere superiore al valore dell'immobile stesso: di talché non sarebbe conveniente per nessun creditore procedere al pignoramento immobiliare, in quanto gli altri creditori non verrebbero in alcun modo soddisfatti, stante la loro posizione postergata rispetto al creditore ipotecario.

Per quanto precede, si ritiene che la presente proposta, così come formulata, raggiungerà il consenso dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti (come richiesto dall'art. 11 n. 2 della Legge n. 3/2012).

Sotto tale profilo si evidenzia che il legislatore dell'emergenza, in sede di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ha introdotto all'interno di tale provvedimento l'art. 4 *ter*.

Tale norma, al comma 1, lett. f), secondo periodo, ha integrato l'art. 12, L. 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di sovraindebitamento, con il comma 3 *quater*, il quale così dispone: *“Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'Organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

La suddetta disposizione si uniforma all'intervento con il quale il legislatore dell'emergenza, con D. L. 7 ottobre 2020, n. 125, aveva introdotto all'interno della legge fallimentare il cd. **cram down** in ambito di trattamento dei crediti tributari e contributivi.

L'art. 3, comma 1 *bis*, lett. a), D. L. n. 125/2020 ha integrato l'art. 180, comma 4, L.F. prevedendo che il Tribunale omologhi il concordato anche *“in mancanza di voto”* da parte dell'Amministrazione finanziaria ovvero degli enti gestori di forme di previdenza/assistenza obbligatorie, quando l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze *ex art. 177 L.F.* e la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Al pari, l'art. 3, comma 1 *bis*, lett. b), D. L. n. 125/2020 ha integrato l'art. 182 *bis*, comma 4, L.F. prevedendo che il Tribunale omologhi l'accordo *“anche in mancanza di adesione”* da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza/assistenza obbligatorie quando: l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale *ex art. 182 bis*, comma 1 L.F. e la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Pertanto, l'art. 12 comma 3 *quater* L. n. 3/2012, come introdotto dall'art. 4 *ter* comma 1 lettera f), D.L. 137/2020 convertito nella L. 176/2020, comporta la conversione *ipso iure* in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo, qualora ricorrano due condizioni: il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni; la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 *ter ss.* 3/2012.

Si tratta, invero, di una disposizione significativa atteso che consente al Giudice di ovviare al dissenso espresso dall'Amministrazione Finanziaria il cui voto, essendo decisivo, potrebbe consolidare il perdurare dell'esposizione debitoria del sovraindebitato, pur essendo la proposta oggettivamente più soddisfacente di altri rimedi e, in particolare, dell'alternativa liquidatoria.

Sul punto, è da ultimo intervenuto il Tribunale di Pescara, con provvedimento del 27 maggio 2021, evidenziando che, la *“mancanza di voto”* e l'espressione *“anche in mancanza di adesione”*, che riguardano l'applicazione del c.d. *cram down*, si devono interpretare estensivamente, includendo non solo il silenzio da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma anche il diniego espresso.

Nella denegata ipotesi in cui il presente accordo non fosse sostenibile per cause non imputabili all'istante, in via subordinata si chiede che la presente procedura venga trasformata in procedura liquidatoria.

Secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 61 dell'8 aprile 2021), *“la domanda con la quale il debitore chiede, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'accordo, di accedere alla liquidazione può invece ben essere ammessa, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, applicando le norme sul rito camerale, per tal*

via giungendo allo stesso sostanziale risultato della conversione. Detta domanda, infatti, si colloca in una fase del procedimento in cui il giudice investito della procedura, al fine della successiva omologazione dell'accordo, è chiamato tra l'altro ad accertare il consenso della maggioranza qualificata dei creditori (rappresentanti, cioè, almeno il sessanta per cento dei crediti) sulla proposta del debitore. Si tratta di una fase alla quale, sia pure con il temperamento della compatibilità, appaiono applicabili le norme sul rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, espressamente richiamate dagli artt. 10, comma 6, e 12, comma 2, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 ... Il rito camerale ... è connotato dall'assenza di «formalismi non essenziali» ... in quanto preordinato a soddisfare «esigenze di speditezza e semplificazione» ... In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in linea generale, nel procedimento camerale «non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario» e, segnatamente, che possono essere finanche «proposte per tutto il corso di esso domande nuove [...] in conformità delle direttive dettate dal giudice» ... al quale gli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. riservano «ampi margini di discrezionalità» ...»

Secondo la tesi - accolta sia in dottrina che in giurisprudenza - che ammette la proposizione, con lo stesso ricorso, di domande (non già cumulative, ma) subordinate aventi ad oggetto le diverse procedure volte al superamento della crisi da sovraindebitamento, il sistema normativo, pur in assunto precludendo al debitore che non abbia raggiunto l'accordo di chiedere la liquidazione nel corso del procedimento, gli consente, però di formulare siffatta domanda, in via subordinata, con il ricorso, offrendogli per tal via la possibilità (per così dire, "in prevenzione") di non dovere attivare un nuovo e distinto procedimento al fine di accedere alla liquidazione stessa.

Sul punto è da ultimo intervenuto il Tribunale di Modena che, con provvedimento del 29 aprile 2021, richiamandosi alla citata sentenza della Corte Costituzionale, ha disposto l'apertura della liquidazione dei beni richiesta in subordine dal sovraindebitato, in presenza dei presupposti di legge, a seguito della mancata approvazione da parte dei creditori del proposto accordo di composizione della crisi.

Alla luce di quanto esposto, xxxxx, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata chiede che il Tribunale di Perugia,

Voglia

In via principale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e, per l'effetto:

- ammettere l'istante alla procedura di sovraindebitamento *ex art.* 9 Legge 3/2012 e s.m.i.;
- disporre il divieto di iniziare azioni cautelari, esecutive sul patrimonio dell'istante;
- fissare, *ex art.* 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, disponendo idonea forma di pubblicità e trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi;
- ordinare, *ex art.* 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre ogni ulteriore provvedimento di legge;
- oscurare la presente memoria ed i suoi allegati e così anche tutti i successivi provvedimenti ed atti, ove ritenuto, necessario, al fine di evitare la diffusione di dati personali comuni e particolari inerenti al debitore e terze parti evocate. Si allega, a tal fine, la memoria e l'attestazione con i dati oscurati per la pubblicazione sul sito del Tribunale ai sensi di legge.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancata omologa dell'accordo, si chiede la conversione della presente procedura in quella di liquidazione dei beni di cui agli artt. 14 *ter* e seguenti della legge n. 3 del 2012, in ossequio al principio di economia processuale e alla funzione sociale della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In via istruttoria, si allegano i documenti citati nel corpo del presente atto e la ulteriore documentazione esaminata dall'OCC ai fini della redazione della proposta.

L'istante si rende disponibile a comparire e a fornire all'Ill.mo Tribunale adito, ogni ulteriore informazione, integrazione o chiarimento ritenuto necessario ai fini della presente procedura. Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che

il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1) Istanza di nomina Gestore OCC e relativi allegati (dal numero 1 al numero 51)

All. 1 Mandato xxxxx

All. 2 Carta d'identità

All. 3 Atto di morte xxxxx

All. 4 Certificazione medica Sergio xxxxx

All. 5 Relazione Dott. Ciuffini causa decesso xxxxx

All. 6 Autocertificazione risoluzione contratto di lavoro 31.12.2017 e atto notorio erede legittimo

All. 7 Denuncia Marsh decesso dipendente Unicredit

All. 8 Pagamento Pensione 9.2020

All. 9 Pagamento Pensione 10.2020

All. 10 Pensione di reversibilità

All. 11 CUD 2020 xxxxx

All. 12 Finanziamento AGOS

All. 13 Stato di famiglia

All. 14 Contratto di prestazione d'opera Mastro Raphael

All. 15 Ag. Entrate Carichi Pendenti

All. 16 Donazione immobile prima casa

All. 17 Visura immobile prima casa xxxxx

All. 18 Agenzia Entrate Riscossione comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria

All. 19 Agenzia Entrate Riscossione comunicazione iscrizione ipotecaria

All. 20 Banca d'Italia archivio centrale rischi 01.10.2020

All. 21 Visura Banca d'Italia 01.10.2020

All. 22 Cartella Equitalia Doc. n. 08080201400004345000 e ricevuta pagamento € 21.086,04 del 28.08.2014

All. 23 Pagamento bollo Fiat 500 targata xxxxx aprile 2018 € 180,60 intestata a xxxxx

All. 24 Ricevute di pagamento Agenzia Entrate Riscossione Rottamazione € 3.373,60

All. 25 Ricevuta pagamento Equitalia Riscossione RAV 82008201546573253 di € 11.523,46 del 31.07.2017

All. 26 Visura Aci Bmw

All. 27 Finanziamento acquisto BMW

All. 28 Domanda di iscrizione gestione separata INPS

All. 29 Estratto conto previdenziale INPS

All. 30 INPS Comunicazioni di debito

All. 31 Versamenti piano di riparto Fallimento ICAP

All. 32 Conto corrente cointestato xxxx

All. 33 Trattenute in busta paga di xxxxx

All. 34 CU 2018 anno imposta 2017 Mastro Raphael

All. 35 CU 2019 anno imposta 2018 Fallimento ICAP

All. 36 CU 2019 anno imposta 2018 Mastro Raphael

All. 37 EC Unicredit xxxxx

All. 38 IRAP 2015 anno imposta 2014

All. 39 IRAP 2016 anno imposta 2015

All. 40 IRAP 2017 anno imposta 2016

All. 41 Mod. Unico 2015 anno imposta 2014 e IVA

All. 42 Mod. Unico 2016 anno imposta 2015 e IVA

All. 43 Mod. Unico 2017 anno imposta 2016 e IVA

All. 44 Dichiarazione IVA 2017

All. 45 Unico 2018 anno imposta 2017

All. 46 Unico 2019 anno imposta 2018

All. 47 Dichiarazione di cessazione Partita IVA

All. 48 Situazione Debitoria analitica

All. 49 Certificato medico xxxxx del 4.12.2019

All. 50 Certificato medico xxxxx del 17.11.2020

All. 51 Ricevuta bonifico xxxxx OCC

2) Accettazione nomina Gestore

3) Preventivo OCC

4) Bonifico OCC 20%

- 5) Accettazione eredità
- 6) Perizia di stima immobile
- 7) Valutazione Fiat 500
- 8) Valutazione BMW
- 9) Estratto di conto corrente al 07.04.2021
- 10) Cedolino pensione
- 11) Richiesta situazione debitoria aggiornata Agenzia Riscossione 13.04.2021
- 12) Gmail 23.04.2021 - PEC_ 2021-ADERISC-1412193 Risposta Ag. Entrate Ris.
- 13) Allegato mail Ag. Entrate allegato del 23.04.2021
- 14) Gmail 28.04.2021- PEC_ 2021-ADERISC-1495771 Risposta Ag. Entrate Ris.
- 15) I Allegato mail Ag. Entrate del 28.04.2021-ADERISC-1388764 Relate di Notifica
- 16) II Allegato mail Ag. Entrate del 28.04.2021-ADERISC-1388764 Sportello PG -
Pagamenti defage
- 17) Proposta irrevocabile di acquisto xxxxx
- 18) C.I. xxxxx
- 19) Certificazione Unica 2020
- 20) Estratto situazione debitoria INPS
- 21) Estratti ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione
- 22) Avviso IMU 2015
- 23) Avviso IMU 2016
- 24) Ipoteca
- 25) Fermo Amministrativo
- 26) Preventivo xxxxx
- 27) memoria con i dati oscurati per la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Con riserva di ulteriormente produrre secondo necessità.

Salvis Juribus

Perugia 16 giugno 2021

Avv. xxxxx

R.G. n. 6036 /2021 V.G.

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

Dott.ssa Teresa Giardino	Presidente rel.
Dott.ssa Ombretta Pains	Giudice
Dott.ssa Giulia Maria Lignani	Giudice

Sciogliendo la riserva assunta sul reclamo ex art. 12 L. 3/12 presentato da
avverso il provvedimento 2.9.2021 emesso nel
procedimento n. 5112/2021 V.G. con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità
del ricorso;

rilevato come nel predetto decreto il Giudice ha in primo luogo ritenuto
che il ricorso non rispondesse ai presupposti di inammissibilità previsti dagli artt.
7 e 9 L. 3/2012, sulla base dell'affermata applicabilità dell'art. 7, comma 2,
lett.d-ter l. cit., *“che stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del
consumatore che la proposta non sia ammissibile quando il consumatore “ha
determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*
(così, provvedimento impugnato);

rilevato come invece nel caso di specie la ricorrente aveva proposto non
già un piano del consumatore, rispetto al quale è applicabile la normativa citata,
ma un accordo per la composizione della crisi, al quale si applica non l'art. 7,
comma 2, lett. d-ter, ma la lett. d-quater, secondo cui non rileva la colpa grave,
ma unicamente la presenza di atti di frode, determinandosi la inammissibilità del
ricorso proposto dal consumatore (o anche da soggetto non rivestente siffatta



qualifica, ulteriore distinzione) solo se “*risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*”, circostanza non risultante dalla relazione particolareggiata dell'OCC; la diversità di valutazione è diretta conseguenza del fatto che, mentre il piano del consumatore non è sottoposto alla previa approvazione numerica dei creditori (che possono solo avanzare contestazioni), venendo direttamente vagliato dal Tribunale, l'accordo di composizione della crisi deve incontrare il consenso almeno del 60% del ceto creditorio (art. 11);

ritenute parimenti non decisive, quanto meno allo stato, le valutazioni espresse dal primo Giudice in punto di sostenibilità del piano con riferimento all'assenza di garanzie (sia dell'impegno della debitrice di mettere a disposizione le somme sul conto corrente, sia della proposta di acquisto della nuda proprietà ad opera del terzo), all'evidenza emesse sulla base dell'erronea considerazione dell'accordo quale piano del consumatore, posto che rientra nella disponibilità del debitore la decisione sulle caratteristiche dell'accordo in punto di previsione di formali garanzie;

ritenuto pertanto che devono ritenersi sussistenti le condizioni previste dagli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012;

rilevato in particolare che la ricorrente:

-non è assoggettabile a fallimento, avendo svolto attività professionale autonoma fino al 2016, data in cui ha cancellato la partita Iva;

-non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

-non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L.



3/2012;

-ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economia e patrimoniale;

-non risulta che abbia commesso atti di frode in danno dei creditori;

rilevato che la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati attraverso la cessione della nuda proprietà dell'immobile di cui è attualmente proprietaria adibito a prima casa di abitazione al prezzo di € 33.000,00 al figlio subordinata all'omologa dell'accordo, asseritamente a valore superiore a quello risultante dalle apposite tabelle del 2021, entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologa, con contestuale cancellazione dell'ipoteca di Equitalia; la cessione i una autovettura BMW al prezzo di € 4.000,00, subordinata all'omologa dell'accordo, con contestuale cancellazione del fermo amministrativo; l'obbligo per la debitrice di mettere a disposizione la somma di € 50.000,00 contestualmente alla omologa dell'accordo; l'obbligo per la debitrice di mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di € 350,00 per quattro anni. La somma complessiva resa disponibile ai creditori sarebbe pertanto d € 103.800,00, dei quali € 87.000,00 entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologa e ulteriori € 16.800,00 nei successivi 4 anni, in relazione agli € 350,00 mensili messi a disposizione oltre la quota di pensione trattenuta per le spese di mantenimento (pensione percepita € 1.350,00 mensili più pensione mensile integrativa di € 350,00)

ritenuto che non osta all'astratta ammissibilità della proposta d'accordo la



previsione di un pagamento parziale dei creditori privilegiati, possibile in caso di incapienza del bene: nel caso di specie la somma offerta all'ipotecario (€ 52.000,00) viene indicata come superiore (nonostante il valore del bene sia pari ad € 66.500,00), tenendo presenti le spese di procedura, i tempi di liquidazione e l'alta probabilità di ribassi, posto che già la riduzione del 25% di legge determinerebbe un importo inferiore anche in caso di assenza di ribassi; a tutti gli altri creditori privilegiati, degradati a chirografo, verrebbe attribuito il residuo di € 38.298,00 secondo le percentuali indicate (circa il 50% all'Inps per le imposte degli anni 2012, 2014, 2015 e 2016; circa il 40% all'Amministrazione Finanziaria, ad Equitalia ed al Comune), con stralcio integrale degli importi per interessi e sanzioni e per le cartelle INPS prescritte (anni 2010, 2011 e 2013);

ritenuto che non possa considerarsi astrattamente ostativa neppure la previsione di un pagamento parziale del credito Iva, alla luce della modifica dell'art. 7 l. 3/2012 apportata dal d.l. 137/2020 con in L. 176/2020, che ha appositamente anticipato i principi espressi dal Codice della crisi al sovraindebitamento, allo scopo di consentire la estensione della falcidiabilità del credito Iva, possibile nel concordato preventivo, anche ai casi di concordato nel sovraindebitamento;

rilevato altresì che sono state adempiute le formalità previste dall'art. 9 L. 3/2012, e che sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione di fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;



P.Q.M.

Revoca il provvedimento impugnato;

fissa l'udienza davanti al Giudice delegato dott.ssa Stefania Monaldi per il giorno 19 aprile 2022 h.11,45;

dispone ex art. 10 co.1 la comunicazione ai creditori presso la residenza o sede legale per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, nonché all'OCC, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto, almeno 30 giorni prima dell'udienza; la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei recapiti del suddetto OCC, cui i creditori potranno far pervenire le dichiarazioni di consenso alla proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 11;

dispone che parte ricorrente provveda alla pubblicazione di proposta e decreto presso il Registro delle Imprese se dovuta;

dispone che il professionista attestatore provveda alla trascrizione del decreto nei registri immobiliari;

dispone che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestro conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

informa che a decorrere dal presente decreto e fino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.



Manda alla cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Perugia, 14.1.2022

IL PRESIDENTE

Dott. Teresa Giardino

